

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 133 DEL 13/10/1998

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONE FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE CULTURALE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE CULTURALE

Art. 1- Finalità

L'Amministrazione Comunale, concorre con contributi sotto forma di interventi, agevolazioni, ausilio finanziario e in servizi, al progresso civile, sociale e culturale della Comunità mantovana e al pieno sviluppo della personalità dei suoi cittadini in modo da garantirne il più ampio pluralismo.

I contributi sono indirizzati a sostenere l'attività istituzionale, ovvero le singole iniziative promosse dagli enti e associazioni di cui all'art.4.

Art. 2 – Obiettivi

L'Amministrazione comunale, per le finalità di cui all'art. 1, sostiene iniziative volte a promuovere nella comunità mantovana:

- la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, etnografici, artistici, culturali e ambientali;
- l'educazione civica, intesa come educazione alla convivenza civile, alla solidarietà sociale e alla comunicazione con le altre culture;
- le politiche di scambio culturale tra centro e periferia, tra livello locale e quello regionale, nazionale, europeo e internazionale.

Art. 3 – Tipologie delle iniziative, dei programmi e delle attività

L'Amministrazione sostiene iniziative, programmi e attività senza scopo di lucro, aventi carattere pubblico, con ricadute nell'ambito del Comune di Mantova, quali:

- Convegni, conferenze, mostre, rassegne, concerti;
- Iniziative di studio, ricerca, documentazione attinenti ai beni e alle attività culturali e ambientali;
- Iniziative per recuperare e valorizzare la "memoria storica", la cultura e le tradizioni popolari;
- L'informazione culturale anche con sistemi telematici;
- Ogni altra attività volta alla divulgazione della cultura anche attraverso supporti editoriali e pubblicazioni.

Nella divulgazione delle iniziative, dei programmi e delle attività sostenute deve essere evidenziato l'apporto del Comune di Mantova.

Art. 4 – Destinatari

Le iniziative di cui all'art. 3 possono essere realizzate da soggetti pubblici e/o privati, anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, nel qual caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di nominare propri rappresentanti nei Comitati promotori.

L'Amministrazione può concedere contributi a sostegno di specifiche iniziative culturali e a favore del programma istituzionale e dell'attività ordinaria di:

- Persone fisiche e giuridiche pubbliche e private;
- Associazioni, Enti e Organismi rappresentative di interessi diffusi senza fini di lucro;
- Organizzazioni non lucrative OnLus di utilità sociale ed enti non commerciali di cui al D.Leg.vo n. 460 del 4.12.1997;
- Fondazioni, Istituzioni, organizzazioni culturali e Università di rilevanza nazionale o locale;
- Centri di ricerca culturale, singoli ricercatori e editori, per la redazione e la pubblicazione di ricerche e cataloghi.

Possono accedere ai contributi i soggetti operanti nel territorio mantovano.

Le persone fisiche possono accedere al contributo solo quale rimborso delle spese vive sostenute e documentate da pezze giustificative (ricevute fiscali, scontrini fiscali, ecc.).
Ai contributi erogati si applicano le disposizioni fiscali vigenti per ogni tipo di situazione.

Art. 5 – Presentazione dei progetti

Gli enti, le istituzioni, le Associazioni, le Organizzazioni e le persone di cui al precedente art. 4 devono presentare domanda di contributo all'Amministrazione Comunale di Mantova, sottoscritta dal loro legale rappresentante, di norma entro il 31 marzo o il 31 agosto di ogni anno.

La domanda in carta semplice dovrà essere accompagnata dalla compilazione di un'apposita scheda, relativa al progetto, al programma o all'iniziativa da svolgere con la relativa previsione di tempi e spesa.

Nella scheda dovranno, fra l'altro, essere indicate:

- la persona abilitata a quietanzare;
- l'applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'art.28 del DPR n. 600/73, e successive modifiche.

Alla scheda dovranno essere allegati:

- la descrizione analitica del progetto, del programma o dell'iniziativa da svolgere con la relativa previsione di tempi;
- il bilancio di previsione del progetto, del programma o dell'attività.
- L'atto costitutivo e/o lo statuto dell'ente o associazione;
- Copia dell'ultimo bilancio approvato, se il contributo viene richiesto per il sostegno dell'attività ordinaria e del programma istituzionale, oppure copia del bilancio di previsione delle attività annuali, se il contributo viene richiesto per iniziative culturali relative all'attività preventivata nell'anno di riferimento;
- L'indicazione dei contributi ottenuti o richiesti ad altri enti pubblici privati.

Art. 6 – Esclusione del contributo

Art. 6 – Esclusione del contributo

non possono accedere ai contributi dell'Amministrazione Comunale le iniziative, le attività e i programmi che:

- non siano a carattere pubblico, cioè risultino rivolti esclusivamente ai soci;
- abbiano carattere di formazione professionale;
- sia in contrasto con le finalità e gli obiettivi di cui agli articoli precedenti.

Art. 7 – Criteri e procedure di assegnazione del contributo

La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 31.3.1998, nei limiti dello stanziamento di bilancio individuato dal relativo Capitolo di spesa, definisce i criteri generali in materia di ausili finanziari, dando particolare risalto ai seguenti aspetti:

- valutazione della proposta rispetto al contenuto, all'interesse, all'originalità alla ricaduta sul pubblico, all'attualità del tema;
- valutazione delle capacità del soggetto richiedente di coinvolgere ulteriori risorse umane e finanziarie;
- valutazione della chiarezza e completezza della proposta;
- percentuale del contributo comunale rispetto alle spese globalmente previste per attuare l'iniziativa.

Il Dirigente, di norma entro il 30 aprile ed il 30 settembre, con propria determinazione assume i vari impegni di spesa relativi all'erogazione dei contributi a sostegno delle iniziative, dei programmi o delle attività presentati nei termini di cui all'art. 5 in base ai criteri generali definiti dalla Giunta Comunale.

Di norma entro 30 giorni dalla conclusione di ogni singola iniziativa che abbia beneficiato dei contributi dell'Amministrazione, i destinatari della sovvenzione sono tenuti a presentare il consuntivo di spesa, a firma del legale rappresentante (corredato dalle pezze giustificative, fiscalmente regolari, delle spese sostenute) che includa anche gli eventuali contributi ricevuti da Enti pubblici e Privati.

I soggetti dei quali l'Amministrazione concorra a sostenere il programma istituzionale o l'attività ordinaria dovranno presentare il bilancio consuntivo al termine di ogni anno finanziario.

I contributi possono essere erogati nella misura dell'80% all'assunzione dell'impegno di spesa e per il restante 20% alla presentazione del consuntivo di spesa dell'iniziativa.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a verifiche contabili sulla regolarità delle operazioni svolte.

In caso di mancata o parziale realizzazione dell'iniziativa sovvenzionata il Dirigente disporrà la revoca del contributo ed il recupero totale o parziale, in correlazione con quanto effettivamente realizzato, al lordo di eventuali imposte.